II

*(Atti preparatori)*

# COMMISSIONE

## Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (MEDSPA)

*COM(89) 598 def.*

*(Presentata dalla Commissione il 13 marzo 1990)*

(90/C 80/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito, tra l'altro, di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta;

considerando che, a norma dell'articolo 130 R del trattato, l'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo, in particolare, di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e che nel predisporre tale azione si terrà conto, tra l'altro, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, nonché dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue regioni;

considerando che un certo numero di azioni previste per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea possono essere meglio realizzate a livello comunitario che a livello degli Stati membri considerati separatamente;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1983, concernente il proseguimento e l'attuazione di un politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1982-1986) [1], include tra i campi particolarmente importanti per un'azione comunitaria, la protezione del Mediterraneo; che questa dichiarazione è stata rinnovata nella risoluzione del 19 ottobre 1987 [2], concernente il proseguimento e la realizzazione di questa politica e il programma d'azione per il periodo 1987-1992, indicando fra i settori prioritari la protezione globale e integrata dell'ambiente nella regione mediterranea;

considerando che la Commissione nella sua comunicazione sulla protezione dell'ambiente nel bacino mediterraneo, presentata al Consiglio il 24 aprile 1984 [3], si è impegnata ad elaborare una strategia ed un piano di azione per la protezione dell'ambiente di questa regione;

considerando che gli orientamenti di questa strategia e di questo piano d'azione sono stati precisati nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulla protezione dell'ambiente nella regione mediterranea, adottata dalla Commissione il 14 novembre 1988 [4];

considerando che è necessario, in considerazione della sensibilità ecologica della regione mediterranea e delle pressioni che vi si esercitano, intensificare lo sforzo e aumentare l'efficacia delle operazioni realizzate a favore dell'ambiente a livello regionale, nationale, comunitario ed internazionale;

considerando che la regione costituisce un'entità ecologica e che la protezione del mare Mediterraneo non è concepibile senza un impegno internazionale, che riunisca tutti gli Stati rivieraschi;

considerando che la regione atlantica della penisola iberica, situata a sud del Tago, per le sue analoghe caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche costituisce un'entità ecologica simile alla regione mediterranea;

considerando che è opportuno che la Comunità contribuisca alla realizzazione di operazioni a favore dell'ambiente, concedendo il suo sostegno finanziario a talune azioni specifiche;

[1] GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

[2] GU n. L 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

[3] GU n. C 133 del 21. 5. 1984, pag. 12.

[4] COM(88) 392 def. del 21. 11. 1988.

considerando che i fondi comunitari a finalità strutturale, nonché taluni altri strumenti finanziari comunitari possono intervenire, secondo le norme, le procedure e gli obiettivi ad essi propri, nella realizzazione di alcune categorie di azioni definite dal presente regolamento;

considerando che la Commissione ha deciso di avviare un'iniziativa riguardante i fondi strutturali in materia d'ambiente (ENVIREG); che d'altro canto occorre promuovere un'iniziativa complementare in favore dell'ambiente della regione mediterranea, che forma oggetto del presente regolamento;

considerando che per la realizzazione di talune misure specifiche è opportuno prevedere un importo adeguato; che la prima fase è di 5 anni e che questa fase altrepassa il periodo coperto dall'accordo interistituzionale e delle prospettive finanziarie; che non è quindi possibile a questo punto fissare definitivamente il livello degli stanziamenti necessari per tutta la durata del piano d'azione;

considerando che è opportuno istituire un comitato consultivo che assisterà la Commissione nell'attuazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituita un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (MEDSPA).

2. Tale azione riguarda l'insieme della regione mediterranea comunitaria e non comunitaria, nonché i territori spagnolo e portoghese della penisola iberica non rivieraschi del Mediterraneo, situati a sud del Tago.

*Articolo 2*

Gli obiettivi perseguiti dall'azione istituita dal presente regolamento sono:

— intensificare l'impegno per la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'attuazione della politica comunitaria dell'ambiente nella regione di cui trattasi;

— concorrere ad una maggiore integrazione della dimensione ambientale nell'azione comunitaria realizzata nell'ambito delle altre politiche comunitarie;

— preservare e rafforzare l'efficacia delle azioni comunitarie che possono intervenire a favore dell'ambiente della regione mediterranea;

— aumentare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente nella regione di cui trattasi, integrando l'azione comunitaria nelle operazioni svolte a livello regionale, nazionale ed internazionale;

— incentivare il trasferimento delle opportune tecnologie, intese a proteggere l'ambiente mediterraneo.

*Articolo 3*

1. Le risorse di bilancio destinate all'azione prevista dal presente regolamento formerà oggetto di iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale delle Comunità europee, entro i limiti delle disponibilità di bilancio annuali.

2. L'utilizzazione delle suddette risorse di bilancio ha luogo in conformità del presente regolamento.

*Articolo 4*

Per quanto riguarda la prima fase di cinque anni, le misure prioritarie da attuare nell'ambito dell'azione prevista sono specificate nell'allegato. Per la seconda fase di cinque anni le priorità saranno rivedute secondo quanto previsto all'articolo 14.

*Articolo 5*

Possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dal presente regolamento le operazioni che rispondono alle priorità di cui all'articolo 4.

Possono, se del caso, ugualmente beneficiare del medesimo sostegno le operazioni:

— che costituiscono una risposta a fenomeni gravi o in rapida evoluzione, oppure

— che permettono il trasferimento o l'adeguamento di tecnologie alla situazione ambientale mediterranea, oppure

— che costituiscono una risposta ad un problema atto a provocare a breve termine una mutazione durevole delle condizioni ecologiche della zona interessata.

*Articolo 6*

1. Le operazioni che fruiscono degli aiuti previsti nell'ambito dei fondi a finalità strutturale o degli altri strumenti finanziari comunitari non sono ammissibili alla concessione del sostegno finanziario previsto dal presente regolamento.

2. Possono beneficiare del sostegno finanziario le operazioni di cui all'articolo 5, quando non sono finanziabili nell'ambito degli altri strumenti finanziari comunitari.

*Articolo 7*

1. Può beneficiare del sostegno finanziario qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi associazione responsabile in ultima istanza dell'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 5.

2. Il sostegno finanziario può assumere una delle seguenti forme:

— contributi in conto capitale, destinati ad investimenti diversi da quelli infrastrutturali

oppure

— contributi finanziari a favore di progetti pilota o dimostrativi, o interventi volti ad acquisire le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'azione o delle misure di assistenza tecnica attuate per iniziativa della Commissione

— i contributi in conto interessi nel caso delle infrastrutture

oppure

— anticipi rimborsabili, da determinarsi caso per caso.

*Articolo 8*

Le aliquote del sostengo finanziario per le azioni enunciate all'articolo 5 del presente regolamento, saranno soggette ai seguenti limiti:

— il 50 % massimo del costo totale quando si tratta di investimenti pubblici, progetti pilota o dimostrativi;

— il 30 % massimo del costo totale quando si tratta di investimenti privati;

— il 100 % del costo complessivo per interventi volti ad acquisire le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'azione o delle misure di assistenza tecnica attuate per iniziativa della Commissione

*Articolo 9*

1. Al fine di garantire il successo delle operazioni svolte dai beneficiari del sostegno finanziario, la Commissione adotta le misure necessarie per:

— verificare che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente;

— prevenire e perseguire le irregolarità;

— ricuperare i fondi indebitamente percepiti a causa di abusi o negligenze.

2. Fatti salvi i controlli effettuati dalla Corte dei Conti in collegamento con le istituzioni o i competenti servizi di controllo nazionali, in applicazione dell'articolo 206 bis del trattato, e qualsiasi ispezione svolta ai sensi dell'articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o altri agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dall'azione comunitaria.

Prima di svolgere un controllo in loco la Commissione informa al riguardo il beneficiario, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria.

3. Durante i tre anni successivi all'ultimo versamento effettuato nell'ambito di un intervento, il beneficiario del sostegno finanziario conserva tutti i documenti giustificativi relativi alle spese attinenti all'operazione e li tiene a disposizione della Commissione.

*Articolo 10*

1. La Commissione può ridurre o sospendere il pagamento del sostegno finanziario per qualsiasi operazione, se da un controllo risulta l'esistenza di un abuso o di una modifica importante, che incida sulla natura o sulle modalità di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

2. Se i termini non sono rispettati o se la realizzazione di un'operazione permette di giustificare soltanto una parte del sostegno finanziario assegnato, la Commissione chiede al beneficiario di presentare le sue osservazioni entro un termine determinato. Se questi non fornisce una giustificazione adeguata, la Commissione può sopprimere la parte rimanente del sostengo finanziario.

3. Qualsiasi somma indebitamente versata deve essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite nei termini possono essere aumentate degli interessi di mora. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente paragrafo.

*Articolo 11*

1. La Commissione assicura una sorveglianza efficace dell'attuazione dell'azione comunitaria. Questa sorveglianza è attuata per mezzo di relazioni elaborate secondo procedure adottate di comune accordo tra la Commissione e il beneficiario dell'operazione e di controlli per sondaggio.

La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 12 qui appresso una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'azione e in particolare nell'utilizzazione degli stanziamenti.

2. Per ogni azione pluriennale, il beneficiario invia alla Commissione, nei sei mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, relazioni sui progressi realizzati. Inoltre deve essere inviata una relazione finale alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione; per qualsiasi azione avente durata inferiore a due anni, il beneficiario presenta una relazione alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dall'operazione. La Commissione determina la forma e il contenuto delle relazioni.

3. Sulla base delle procedure e delle relazioni di sorveglianza previste nei paragrafi 1 e 2, la Commissione adegua, se necessario l'importo o le condizioni per la concessione del sostegno finanziario inizialmente approvati, nonché lo scadenzario dei pagamenti previsto.

4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo.

*Articolo 12*

1. Nell'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 5, la Commissione è assistita da un comitato di carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato una proposta di misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, emette il suo parere su questa proposta, eventualmente procedendo a votazione.

3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

4. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere emesso dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto di questo parere.

*Articolo 13*

L'elenco delle operazioni che hanno beneficiato del sostegno finanziario, è pubblicato, per informazione, sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

È applicabile durante un periodo di 10 anni, suddiviso in due fasi di cinque anni. Nel 1995 il Consiglio valuta, su proposta della Commissione, i risultati e decide sulle modifiche del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le azioni e i mezzi necessari all'esecuzione della seconda fase.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

*ALLEGATO*

## AZIONE COMUNITARIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NELLA REGIONE MEDITERRANEA

**Interventi prioritari finanziabili a norma del presente regolamento**

1. AZIONI NELLA COMUNITÀ EUROPEA

   — per le città costiere di meno di 100 000 abitanti e le isole minori raccolta, trattamento, stoccaggio e smaltimento degli effluenti liquidi e dei rifiuti solidi;

   — raccolta, trattamento, stoccaggio, riciclo e smaltimento dei fanghi di depurazione e dei rifiuti tossici e pericolosi;

   — trattamento delle acque di stiva, dei residui di idrocarburi e dei residui di altre sostanze chimiche provenienti dalle attività marittime;

   — gestione integrata dei biotopi di interesse comunitario nelle zone costiere.

2. AZIONI NEI PAESI MEDITERRANEI NON COMUNITARI

   — aiuti in favore della creazione di strutture amministrative nel campo dell'ambiente;

   — assistenza tecnica necessaria per la messa a punto di politiche e programmi di azione in materia di ambiente;

   — eventualmente provvedimenti specifici nei settori prioritari di cui al paragrafo 1.